



Milano, 15 ottobre 2019

Spett.le
Fondazione Organismo Italiano Contabilità
Via Poli, 29 - 00187 Roma

Oggetto: **osservazioni relative alla bozza in consultazione del principio contabile "OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali"**

Gentili Signori,

con la presente invio alcune sintetiche osservazioni relative alla bozza del nuovo principio contabile avente ad oggetto il passaggio ai principi contabili nazionali, pubblicato in data 16 luglio 2019, delle quali vorrete eventualmente tener conto in sede di stesura del documento definitivo.

- 1) Il paragrafo 13 prevede la possibilità, a determinate condizioni, di un'applicazione prospettica dalla data di transizione dei principi contabili. La definizione di applicazione prospettica, attualmente contenuta nell'OIC 29 (il quale definisce anche il concetto di applicazione retroattiva) ma non inserita nella bozza di nuovo principio contabile, prevede che i precedenti principi continuino ad essere utilizzati per rilevare le operazioni e gli eventi di esercizi precedenti.

A parere dello scrivente, sarebbe opportuno che il nuovo Principio contabile riportasse anche la definizione di applicazione prospettica, oltre a quella di applicazione retroattiva attualmente presente, e ne illustrasse la modalità applicativa, considerato che i precedenti principi da continuare ad utilizzare potrebbero essere molto differenti dagli OIC o basati su postulati diversi.



- 2) Al paragrafo A.6, con riferimento alle “Rimanenze”, si afferma che qualora nei bilanci di esercizi precedenti siano stati utilizzati criteri differenti dal costo storico (ad esempio *fair value*) non previsti dai principi nazionali, “*il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione”.*

La motivazione che ha portato ad inserire tale eccezione è legata alla difficoltà nel determinare “*alla data di transizione il costo medio ponderato, il LIFO oppure il FIFO*” (si veda in tal senso il paragrafo BC.9).

Le società sono dunque tenute in ogni caso a determinare il costo medio ponderato, il LIFO oppure il FIFO delle rimanenze per lo stato patrimoniale comparativo, operazione che, si ritiene, possa presentare le medesime difficoltà evidenziate al paragrafo BC.9, spesso riconducibili a veri e propri problemi tecnici di mancanza delle informazioni necessarie per la ricostruzione dei dati da parte dei *software* gestionali.

Si suggerisce dunque se non sia opportuno prevedere la possibilità (sempre sotto forma di eccezione) di utilizzare il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili quale sostituto del costo delle rimanenze anche alla data di chiusura del periodo comparativo.

- 3) Il caso applicativo riportato al paragrafo B.12 richiama l’eccezione di cui al paragrafo A.9, secondo la quale una società può utilizzare il *fair value* del titolo di debito come sostitutivo del costo alla data di transizione.

Il Paragrafo B.13 indica che nel caso il titolo di debito sia destinato al portafoglio non immobilizzato, la valutazione al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato sia effettuata alla data di transizione tenendo conto del *fair value* del titolo di debito secondo l’IFRS 9.



Poiché tale ultimo valore è proprio quello che viene individuato come costo secondo il paragrafo B.12 si chiede di spiegare l'approccio da seguire.

La stessa disposizione si ritrova anche relativamente alle partecipazioni nel paragrafo B.15.

- 4) In merito al quesito posto sulle imposte differite attive, in considerazione dell'attuale impostazione dei principi contabili nazionali, si ritiene che il mantenimento dell'approccio basato sulla ragionevole certezza consenta di rispettare maggiormente il principio della prudenza.

Si consideri in tal senso che l'OIC 11 al paragrafo 20 relativamente al postulato della prudenza nell'individuare *"fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso"* cita *"ad esempio, gli utili derivanti dall'iscrizione delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito"*", i quali *"sono rilevati solo se ragionevolmente certi"*.

Il passaggio al modello previsto dai principi contabili internazionali potrebbe quindi essere interpretato come un approccio meno prudente proprio in un elemento che fino ad oggi ha rappresentato un esempio del postulato della prudenza.

*

Ringrazio per l'attenzione e nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Maurizio Parni

Dottore Commercialista – Revisore legale